

Del restante potete informarvi da i Capitolari de' Re Franchi, e dalle Leggi Longobardiche, pubblicate nella Par. II. Tom. I. *Rer. Ital.* Negate ora, se potete, che i Re quantunque pii giudicarono cosa di dover proprio, l'ingerirsi nella correzion de gli Ecclesiastici, e nel governo de' medesimi, e per un certo titolo di protezione stimarono, che fosse loro lecito lo sfendere l'ispezione su d'una porzion sì nobilissima di Popolo. E pure nè i Vescovi zittivano su procedimento sì fatto, non se ne dovevano, e nè meno se ne querelava il Pontefice Romano, vedendo, che la premura ed attenzione delle teste coronate tornava in edificazione e non già in distruggimento della Chiesa. Allora solamente cominciarono i Papi e i Prelati a lagnarsene e ad opporvisi, quando osservarono, che questa consuetudine introdotta degenerava in ismoderata libertà, e tendeva in pregiudizio delle Chiese. Passiamo ora dalle persone Ecclesiastiche a i Beni loro.

INUTILMENTE faticherei me stesso, e tedierei chi legge, se volessi mostrare di quante immunità godevano i beni e le terre delle Chiese. Innumerabili documenti e memorie qua e là si leggono sparse nell'Opera mia presente, che in abbondanza ci attestano, come gareggiasse anticamente la liberalità de gl' Imperadori per arricchire di privilegi le persone Ecclesiastiche non meno, che il patrimonio delle medesime. Ciò non ostante non vo' lasciar andare affatto digiuna questa materia. Primieramente non s'ha da immaginare, che cadauna persona sacra godesse esenzion totale da i pubblici aggravj, e che immuni ne fossero i Beni di tutte le Chiese e del Clero tutto, dopo che il gran Costantino Imperadore ebbe alla Chiesa ridonato la pace. Molto più tardi provò la milizia Ecclesiastica i favorevoli effetti dell'indulgenza de i Principi. Ma nè pure in que' vecchi Secoli fu una sola la misura dell'immunità per tutti gli Ecclesiastici. Chi più figurò nelle Chiese, vale a dire i Vescovi, i Capitoli de i Canonici, e i Monisterj più riguardevoli d' ambo i sessi, questi tutti goderon immunità maggiori. A parte di sì fatta fortuna non furono già le Chiese picciole, a i fondi e terreni delle quali si concedeva l'esenzione sì bene, ma si negava poi a i beni patrimoniali de i Cherici. Finalmente concessa appena fu mai immunità così ampia da gli oneri e tributi pubblici ad alcuna Chiesa, che non restassero obbligati e soggetti i luoghi sacri a qualunque ordinaria o straordinaria funzione. Sul particolare di questa varietà noi abbiamo un gran cangiamento di leggi, e diffomiglianza di consuetudini in que' tempi, e a i nostri anche non ne mancano esempi. L'eruditissimo Tomassini nella terza parte del Libro primo al Capitolo ventesimo sesto rapporta alcuni Capitolari de i Re Franchi, da' quali sembra che bastantemente si additi, che non solo tutti i Cherici per riguardo delle persone loro, ma i beni anche di tutte le Chiese, furono esenti da gli aggravj e servigi pubblici. La stessa